

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSSA, MANCINI, ARNONE e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1969

Aumento della dotazione giornaliera di carburante alle auto pubbliche e ai mezzi marini e lacuali adibiti a servizio pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in base a quanto previsto dalla lettera B), punto 2), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali viene ridotta da lire 13.295 a lire 5.250 per quintale relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono la vettura da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchine per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000;

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o inferiore.

L'agevolazione viene concessa ai tassisti sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota normale d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina e quella ridotta per lo stesso prodotto destinato ad uso agevolato.

Dato l'incremento del traffico automobilistico il consumo giornaliero di carburanti si è triplicato rispetto all'anno in cui fu varata la legge del rimborso in conseguenza della diminuita velocità di scorrimento del traffico nei centri urbani (la velocità al centro di Roma si è ridotta nelle ore di punta alla media oraria di km. 1,700 e nelle ore normali a km. 4,200). A ciò si aggiunga la ben nota carenza dei trasporti pubblici collettivi e l'impossibilità di un ritocco delle tariffe dei taxi senz'altro controproducenti e per i cittadini e per i tassisti stessi.

Dalla situazione sopra enunciata discende chiaramente la necessità di un provvedimento inteso ad aumentare l'attuale contingente del litraggio rimborsabile nella seguente misura:

a) da litri 9 a litri 15 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

b) da litri 6 a litri 10 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;

c) da litri 5 a litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o inferiore.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il contingente dei litri di benzina per ogni autopubblica circolante previsto dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, viene aumentato:

nei centri urbani con popolazione superiore a 500.000 abitanti da litri 9 a litri 15 giornalieri;

nei centri urbani con popolazione superiore a 100.000 ma non a 500.000 abitanti da litri 6 a litri 10 giornalieri;

nei centri urbani con popolazione di 100.000 abitanti o inferiore da litri 5 a litri 9 giornalieri.

L'agevolazione di cui sopra viene estesa alle auto pubbliche azionate con carburanti diversi dalla benzina.